Sentenza Nr. 36/2015

Cron. Nr.

Deposito minuta

24 febbraio 2015



## REPUBBLICA ITALIANA

## IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Potenza –Sezione Lavoro– riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:

Dr. MAURA STASSANO

Presidente relatore

Dr. ROBERTO SPAGNUOLO

Consigliere

Dr. AIDA SABBATO

Consigliere

ha pronunziato la seguente:

## SENTENZA

nella causa civile iscritta al nr. 345/14R.G., avente ad oggetto: "rapporto di pubblico impiego: impugnativa di bando di concorso" e vertente

#### TRA

Ministero dell'Interno, cod. fisc. 80014130928, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, presso i cui uffici in Potenza al Corso XVIII Agosto n. 46 ope legis domicilia

APPELLANTE

E

GIACOIA Daniele, cod. fisc. GCIDNL58D03F052R, nato a Matera il 3 aprile 1958 ed ivi residente alla Via Agna n. 4, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco GALLIPOLI ed

m

elettivamente con lui domiciliato in Potenza alla Via Rosica n. 1 (c/o Toscano) per mandato a margine della memoria di costituzione depositata in data 23 maggio 2014

APPELLATO

All'udienza in data 5 febbraio 2015, l'avvocato delle parte rassegnava le seguenti conclusioni:

## per parte appellante:

voglia l'adita Corte, nel merito, in accoglimento del proposto gravame, riformare la sentenza appellata e rigettare le domande tutte *ex adverso* proposte siccome infondate.

Spese dei due gradi di giudizio vinte.

# per parte appellata:

Voglia l'adita Corte dichiarare l'appello inammissibile ex art. 434 c.p.c. e/o ex art. 348 bis c.p.c.;

In ogni caso confermare la sentenza del Tribunale g.o. di Matera n. 1063/2013, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla condanna alle spese.

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza nr.663 in data 11 Novembre 2013 il Tribunale di Matera, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, accoglieva il ricorso, proposto da GIACOIA Daniele, dichiarando nullo *in parte qua*, il D.M. 23 settembre 2010 di indizione delle procedure selettive per l'attribuzione della fascia retributiva superiore al personale appartenente all'Amministrazione Civile dell'Interno, integralmente compensando tra le parti le spese di lite. Avverso tale decisione interponeva appello l'Amministrazione con atto depositato presso la cancelleria di questa Corte in data 5Maggio 2014 e

## deduceva:

"Motivazione erronea, illogica e incongrua- Violazione ed errata interpretazione dell'art.18 del CCNL, dell'art. 8 CCNL e dell'art.2, comma 2 del bando di selezione- Erroneità ed ingiustizia della decisione"; e

# B

#### concludeva:

per la riforma della sentenza impugnata nei sensi di cui alle surriportate conclusioni.

Emesso decreto presidenziale, notificato in uno all'atto introduttivo, si costituiva il dipendente per resistere all'avverso gravame, e

#### concludeva:

per il rigetto dell'atto di gravame con rivalsa di spese del grado.

Alla fissata udienza comparivano gli avvocati delle parti che si riportavano ai rispettivi atti e discutevano oralmente la causa, decisa come da dispositivo letto in udienza.

#### MOTIVAZIONE

Il primo giudice ha accolto la domanda sul rilievo che : "Se era ben legittima la retrodatazione della decorrenza del nuovo inquadramento rispetto alla data del bando, non è affatto legittimo, per effetto congiunto d tale retrodatazione e della valutazione "differita" (dal 31 dicembre 2009 al 27 ottobre 2010 del possesso dell'anzianità retributiva) ridurre, di fatto, il periodo di permanenza nella fascia retributiva di appartenenza a meno di due anni effettivi. Il combinato disposto delle norme del bando, di cui all'art. 2, comma 2 e all'art. 6, consente, infatti, a coloro che alla data del 31 dicembre 2009 non abbiano maturato due anni di effettiva permanenza nella fascia retributiva di appartenenza di lucrare, comunque, già a partire dal 1° gennaio 2010 l'inquadramento nella fascia retributiva superiore."

Con il primo motivo di doglianza l'Amministrazione deduce come al dipendente fosse inibita la presente azione dinanzi al g.l non avendo egli impugnato né il bando né la concertazione ad esso propedeutica. La censura è infondata :

a)non solo per l'evidente difetto di interesse se non dal momento in cui con la formulazione della graduatoria il ricorrente si è visto preceduto da colleghi privi dell'anzianità biennale prevista ex art. 18 CCNL 2006/2009 di comparto ed ex art. 6 CCNL integrativo, ma ammessi a partecipare al concorso in forza dell'art.2 D.M. 23 Settembre 200 di indizione delle procedure selettive, con l'effetto di vedersi escluso dalla progressione

lel

b)quanto per la natura di atto non sempre direttamente incidente sulle posizioni soggettive del candidato, del bando stesso "IL BANDO DI UN PUBBLICO CONCORSO PUÒ

ESSERE IMPUGNATO IMMEDIATAMENTE, CIOÈ SIN DAL MOMENTO DELLA PUBBLICAZIONE, SOLO QUANDO RECHI DIRETTA ED ATTUALE LESIONE DELL'INTERESSE LEGITTIMO DEL CONCORRENTE; ALTRIMENTI LE NORME DEL BANDO POSSONO ESSERE IMPUGNATE SOLO CON L'ATTO FINALE DEL PROCEDIMENTO, COSTITUITO DALL'APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA, PERTANTO, POICHÉ LE NORME DI UN BANDO CHE STABILISCONO LE MATERIA DI ESAME NON RECANO UN'IMMEDIATA LESIONE DI INTERESSE POTENDO LA LESIONE VERIFICARSI SOLO NELLE SUCCESSIVE VICENDE DEL CONCORSO QUANDO, ESAURITE LE OPERAZIONI D'ESAME, VENGA A RISULTARE CHE IL CANDIDATO HA PARTECIPATO AL CONCORSO E NON LO HA SUPERATO, È INAMMISSIBILE LA IMMEDIATA IMPUGNATIVA DELLE NORME DI UN BANDO DI CONCORSO RELATIVE ALLE PREVISTE PROVE DI ESAME" (Consiglio di Stato Sez. 06 DEC. num. 00090 del 15/02/1974).

3)l' esercizio del diritto di azione in relazione alla tutela di una posizione giuridicamente rilevante e sostenuta da un interesse attuale e concreto non può costituire violazione del canone ex art.1175 cod. civ. .

Con il secondo motivo di doglianza il MINISTERO deduce che la riscontrata antinomia non è illegittima alla luce del disposto dell'art.2 co. VII D.P.R. n.487/1994 che fissa alla data di scadenza della data fissata nel bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione, il termine ultimo per possesso dei requisiti prescritti. La censura è infondata poiché il termine ultimo della data di presentazione è riferito al momento di maturazione i requisiti previsti dal medesimo art. 2, tanto che la medesima norma al co.II prevede la facoltà per le amministrazioni di prevedere ulteriori requisiti.



Con il terzo motivo di censura l'Amministrazione deduce l'esistenza di un rapporto di specialità tra le due norme di cui all'art. 2 D.M. ,in forza del quale di requisito dell'anzianità al 27 ottobre 2010 sarebbe speciale e quindi prevalente, rispetto agli altri requisiti da maturarsi entro il 27 ottobre 2009; l'appellante giustifica tale distinguo con dell'esigenza di ampliare la platea dei partecipanti con l'inclusone di quanti titolati per tutti gli altri requisiti al 31 Dicembre 2009, avessero poi maturato l'anzianità biennale nel profilo a quo al 27 ottobre 2010, ovverosia circa dieci mesi dopo. La censura è infondata nella misura in cui i requisiti sono posti tutti su un piano di equiordinazione e nella misura in cui il CCNL, sia di comparto che integrativo, fissa in due anni un limite minimo di permanenza nella fascia attribuita e fissa al 1º gennaio di ogni anno il momento di passaggio da una fascia retributiva a quella successiva, onde assicurare l'omogeneità sia delle posizioni che delle progressioni. Inoltre nel momento in cui l'art.17 CCNL di comparto delinea " un articolato sistema di sviluppo economico correlato al diverso grado di abilità professionale progressivamente acquisito " sancisce la centralità dell'anzianità acquisita come fattore di progressione (rispetto ad esempio alle esperienze maturate o ai titoli acquisiti), con riferimento alla specifica e peculiare esperienza maturata nell'esercizio professionale, che esclude la legittimità di norme che valorizzino l'anzianità acquisenda. Non è contestata la natura di regola generale della disposizione del CCNL, cui conformare anche l'azione della P.A., datrice di lavoro Opportunamente il primo giudice ha rilevato che non è razionale una previsione che dispone la retrodatazione del superiore inquadramento al 1 gennaio 2010 per quanti ancora a quella non avessero maturato l'anzianità biennale anzi avessero utilizzato il periodo fino al 27 ottobre 2010 per maturare l'anzianità di provenienza.

6

Deduce ancora l'appellante con l'art.18 CCNL e l'art.2 D.M., siano norme volte a regolare due aspetti diversi "ed invero l'art. 2 del bando concerne il possesso dei requisiti di accesso alla procedura concorsuale di selezione e va ad individuare – come accade in tutte le procedure

concorsuali – l'aspetto temporale del momento in cui gli stessi debbono sussistere, ovviamente entro il termine di presentazione delle domande di partecipazione. L'art. 18, comma 5, che prevede la permanenza di almeno un biennio nella fascia di appartenenza, va correlato alla previsione della disposizione di cui al citato art. 2, comma 2, del bando, che specifica in quale momento deve essere posseduto tale requisito". La censura è infondata poiché la permanenza biennale è uno dei requisiti di cui all'art. 2 D.M. al pari dei titoli di studio e dell'esperienza professionale di cui al successivo art. 4 D.M., con la conseguenza che il secondo comma dell'art.2 contraddice al primo in forza del quale il possesso dei requisiti (anzianità titoli esperienza) era fissata al 31 Dicembre 2009, nel momento in cui proroga per la sola anzianità il termine di maturazione al 27 ottobre 2010, consentendo l'effetto perverso di proclamare vincitore al 1^Gennaio 2010 chi a quella data non aveva maturato il biennio di anzianità nella fascia retributiva precedente.

L'appello va quindi respinto, le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ex D.M. NR.55/2014 con riferimento al parametro del valore indeterminato.

# P.Q.M.

definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Ministero dell'Interno nei confronti di Giacoia Daniele del 5.5.2014, avverso la sentenza del Tribunale g.l. di Matera nr.1063 in data 11.11.2013, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

Respinge l'appello,

Condanna il Ministero *ut supra* al pagamento in favore di Giacoia D. e con attribuzione al difensore antistatario delle spese di lite del grado, liquidate in complessivi €6.615 oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfetario,

Dichiara parte appellante tenuta al versamento della somma di cui all'art.13 co.I quater D.P.R. nr.115/2002.

Così deciso in Potenza, 5 febbraio 2015

Il Presidente estensore

Dr. Maura STASSANG

IL CANCELLIERB Nicolina LAGUARDIA

CORTE DI APPELLO DI POTENZA

3446

CANCELLIE